

Stato decise di valersi a loro riguardo della facoltà che incontestabilmente gli competeva di tassare con una quota fissa (*excise*) qualunque merce o valore prodotto o commerciato entro il suo territorio. E, ammettendo in massima tale principio, la Suprema Corte, chiamata a giudicare, riconobbe allo Stato, nel caso contemplato, uno specialissimo diritto, decidendo spettare ad esso un corrispettivo per la franchigia e il privilegio di esercizio accordato alle società. In che veramente consistesse il privilegio, sarebbe difficile scoprire, almeno per le intraprese non riguardanti servizi pubblici; nè crediamo s'inganni il Friedman quando osserva che la parola *franchigia* acquista qui un significato precisamente opposto a quello comune, venendo ad equivalere in conclusione a null'altro che al diritto di assumere una forma di intrapresa che il governo giudica conveniente sottoporre ad una tassa speciale. Prescindendo pertanto da ogni oziosa disquisizione sul fondamento teorico e legale della tassa, noteremo esclusivamente che, a differenza delle precedenti, essa si applicava alla società come ente, in base ad un accertamento del suo patrimonio ragguagliato al valore di mercato della totalità delle sue azioni, dedotto il valore d'estimo del suo capitale immobiliare, cadente sotto le disposizioni dell'imposta globale sulle proprietà. I debiti sociali venivano colpiti soltanto nei portatori di obbligazioni. I proventi del riformato tributo dovevano spettare alla finanza locale delle città e paesi dove risiedevano gli azionisti; soltanto la parte riguardante portatori non residenti era devoluta all'erario di Stato.

Non ostante simile limitazione, le imposte sulle società anonime rappresentarono sempre, dal 1865 in poi, una porzione preponderante delle attività della finanza centrale. Nel periodo 1901-905, la *General Corporation Tax* rappresentò il 15,6 % delle entrate complessive del tesoro, il 4,5 % quella sulle banche ordinarie, il 19,8 % quella sulle banche di depositi, il 9,1 % la tassa sulle assicurazioni, con una somma annua media di doll. 3.543.000; proporzione alquanto più bassa di quella constatata nei sei quinquenni precedenti, in cui circa la metà dei redditi proveniva da simile fonte. Nei consuntivi dello stesso periodo l'imposta globale sulla proprietà non figura che per il 29,4 % delle entrate, quella di successione per il 6,4 %, la tassa sulla concessione di vendita di bevande alcoliche per 9,7 %. La finanza locale dei municipi, fondata in massima parte su altri tributi, ricevette però dalle società, nel 1905, non meno di 5.464.000 dollari, i quali non rappresentano che una percentuale dal 3 al 9 % (secondo i luoghi) delle entrate totali. Potrà aversi un'idea dello sviluppo grandioso ottenuto dalle società anonime nell'ultimo periodo, sapendosi che gli accertamenti dei loro patrimoni eccedettero, nel 1905, il 60 % della ricchezza totale compresa nei ruoli delle tasse mobiliari.

Le società concessionarie di servizi pubblici, quelle finanziarie e d'assicurazione crebbero più di tutte in numero e in fortuna; ma ormai la forma collettiva di intrapresa domina eziandio il campo dell'industria manifattrice e si sostituisce, anche nel commercio, alle aziende individuali, specie dopo le facilitazioni appositamente accordate da una legge del 1903 sulle *business*